

1981/2024 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione civile

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Federico Bressan	Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1981/2024 in data 27.11.2024 promosso
con atto di citazione in appello

da

Parte_1 (cod. fisc. *C.F._1*) in proprio e quale liquidatore e legale
rappresentante di *Controparte_1* (già [...])

Controparte_2 cod. fisc. e P. Iva *P.IVA_1*, rappresentati o e difesi,
giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Mario Migliorini e, anche disgiuntamente,
dall'avv. Tullio Chierago ;

appellanti

contro

Controparte_2 (c.f. *C.F._2*), con l'Avv. Fabrizio Capucci per mandato in atti;

appellato

Oggetto: "Altri istituti relativi alle persone giuridiche"; appello avverso la sentenza n. 523/2024 del Tribunale di Rovigo di data 28.06.2024 pubbl. il 02.07.2024 .

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

- in via principale, annullare la Sentenza del Tribunale di Rovigo con riferimento ai capi specificamente indicati nell'atto di citazione in appello e per l'effetto, accertata la legittimità della delibera di esclusione da *Controparte_1* del socio sig. *CP_2* [...] condannare l'appellato al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alla suddetta Società quantificati in euro 160.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni morali subiti dal socio accomandatario sig. *Parte_1* quantificati in euro 20.000,00 o comunque nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dall'1.10.2019 fino al saldo effettivo; - in subordine, ove codesta ecc.ma Corte ritenesse di accogliere la quantificazione del danno operata dal CTU nel corso del giudizio di primo grado, fermo l'accertamento della legittimità della delibera di esclusione dalla Società e la condanna al risarcimento dei danni direttamente subiti dal socio *Pt_1* quantificati in euro 20.000,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo), condannare il sig.

Controparte_2 1 al risarcimento dei danni arrecati a *Controparte_1* *Controparte_3*

[...] per un ammontare pari a euro 86.000,00 o comunque nel diverso ammontare ritenuto di giustizia, sempre maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dall'1.10.2019 al saldo effettivo. Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata :

voglia l'intestata Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, RIGETTARE integralmente l'impugnazione avversaria e, comunque, le richieste di entrambe le parti appellanti, in quanto inammissibili e/o improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto sia nell'an, sia nel quantum; comunque e in ogni caso, CONDANNARE controparte alla refusione di tutte le spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso forfetario spese generali, CPA e IVA, nonché CONDANNARE controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla somma non inferiore di € 10.000,00 o alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la società *Controparte_2*

[...] in persona del socio accomandatario *Parte_1*, il quale dichiarava di agire anche in proprio, citavano avanti il tribunale di Rovigo Gabriele *CP_2* chiedendo che venisse accertato che quest'ultimo in qualità di socio accomandatario di [...]

CP_1 aveva violato il divieto di non concorrenza previsto per i soci accomandatari e che venisse condannato al risarcimento dei danni subiti dalla società nonché al risarcimento dei danni morali subiti dall'altro socio accomandatario *Parte_1*

Esponeva parte attrice che:

- *Parte_1* e *Controparte_2* erano soci accomandatari della [...]

Controparte_2 avente ad oggetto sociale la vendita al minuto, con posto fisso

o ambulante ed all'ingrosso, di prodotti ittici, nonché la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la somministrazione di prodotti ittici. Dalla visura (doc. 1 att.) emergeva che l'assetto proprietario complessivo era il seguente: *Controparte_2*, accomandatario, 50% quote; *Parte_1*, accomandatario, 25% quote; *CP_4* accomandante, 25% quote;

-l'amministrazione della società spettava ai soci accomandatari disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per la straordinaria amministrazione;

- l' 1.10.2001 la società aveva aperto un punto vendita a Ravenna, in un immobile detenuto in forza di contratto di locazione stipulato con *Parte_2*, con decorrenza dall'1.10.2001 e scadenza il 30.09.2007, sempre rinnovatosi tacitamente di sei in sei anni (doc. 2 att);

- *Parte_2*, con contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 17.09.2001 (doc. 3 att.) aveva contestualmente attribuito alla *CP_1* la gestione del punto vendita già presente presso il summenzionato locale, per la durata di 6 anni, con decorrenza sempre dall'1.10.2001 e rinnovo automatico alla fine del sessennio;

-l' 1.10.2013 era stato rinegoziato il solo contratto di affitto di azienda (doc. 4 atti.);

-il 18.3.2019, *Parte_2* comunicava alla *CP_1* la disdetta dal solo contratto di affitto di azienda alla scadenza del 30.9.2019, invitando alla liberazione dei locali mentre il contratto di locazione non era oggetto di analoga disdetta (doc. 8 att.);

-il 30.9.2019 *Controparte_2* restituiva le chiavi dell'immobile a *Parte_2* e invitava l'attore a sciogliere la società;

-pochi giorni dopo, l'attore scopriva che, presso i medesimi locali, il convenuto aveva aperto una nuova attività sotto la ditta individuale "La Pescheria Ravennate da Gabriele di *Controparte_2* (doc. 9), con la medesima attrezzatura e i medesimi dipendenti

originariamente alle dipendenze della **CP_1** ; il tutto, a seguito della stipula di un nuovo contratto di affitto di azienda, concluso il 3.10.2019 e con decorrenza 1.10.2019, al medesimo canone già in precedenza pattuito (doc. 10 att.);

-la condotta del socio **Controparte_2** , era stata posta in essere in violazione del divieto di non concorrenza di cui all'art. 2301 c.c., e in ragione di ciò, **Parte_1** con raccomandata del 4.11.2020 comunicava a **Controparte_2** la sua esclusione dalla società **CP_1** .

Si costituiva in giudizio **Controparte_2** il quale esponeva che: la riconsegna dell'azienda era avvenuta spontaneamente con la consegna delle chiavi al proprietario, senza che nulla fosse eccepito e che stante l'evidente causa di scioglimento della società il **CP_2** aveva invitato formalmente entrambi gli altri soci, accomandatario e accomandante della società in oggetto, a fissare congiuntamente un appuntamento presso lo studio del Notaio Dott.ssa **Per_1** a Porto Viro, al fine di sottoscrivere lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società.

Deduceva il convenuto di aver dovuto immettere nella società ingenti somme a titolo di finanziamento socio e di aver affrontato da solo l'attività di riscossione dei crediti residui e, soprattutto, i pagamenti delle passività rimanenti, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la società.

Il convenuto riferiva inoltre che a seguito della comunicazione della sua esclusione dalla società deliberata dagli altri soci (**Pt_1** e **CP_4** per asserita condotta anticoncorrenziale, proponeva opposizione all'esclusione notificando a controparte domanda di arbitrato, salvo successivamente rinunciare alla domanda di nomina dell'arbitro, con l'effetto che il procedimento arbitrale si estingueva .

Il convenuto concludeva chiedendo il rigetto delle domande svolte da controparte e in via riconvenzionale chiedeva che venisse accertato l'avvenuto scioglimento della società e la illegittimità della delibera di esclusione dalla società nonché che venisse condannato il *Pt_1* alla restituzione di quanto indebitamente prelevato dalla società e al risarcimento dei danni subiti.

La causa era istruita mediante l'esperimento di CTU contabile ed istruttoria orale ed era decisa, dopo l'infruttuoso esperimento di un tentativo di conciliazione, con l'impugnata sentenza con la quale il tribunale dichiarava l'intervenuto scioglimento della [...]

Controparte_2 rigettava le domande svolte da parte attrice, accoglieva la domanda riconvenzionale di parte convenuta di impugnazione della delibera del 28.10.2020 di esclusione di *Controparte_2* dalla compagine sociale, e per l'effetto l'annullava; accoglieva la domanda riconvenzionale di parte convenuta relativa ai maggiori prelevamenti effettuati dall'attore; condannava *Parte_1* a restituire alla *Controparte_2* la somma di €16.149,67. ; infine, compensava integralmente le spese di lite e di CTU tra le parti.

Il tribunale affermava che era intervenuto lo scioglimento della società *CP_1* e che ciò era desumibile dal decorso del termine fissato dall'atto costitutivo (31.12.2020) senza che vi fosse stata la volontà di prosecuzione delle attività e che la condotta tenuta dalle parti nel giudizio era inequivocabilmente finalizzata alla volontà di sciogliere la società.

Affermava il tribunale la tempestività dell'impugnazione da parte del *CP_2* della delibera di esclusione dalla società in quanto il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2287 c.c. era applicabile anche nel caso in cui il relativo giudizio fosse introdotto davanti agli arbitri in ragione della presenza di una clausola compromissoria nello statuto essendo irrilevante che il

giudizio arbitrale si fosse estinto in quanto il termine di cui all'art. 2287 c.c. era stato utilmente interrotto mediante la notifica della domanda arbitrale.

Il tribunale dichiarava la legittimità della procedura di esclusione del socio, ancorchè connotata dalla mancata previa convocazione di assemblea e dalla mancata audizione dell'interessato, in quanto l'esclusione era stata deliberata da entrambi gli altri soci, essendo la lettera di esclusione stata sottoscritta sia da Parte_1 che da Persona_2 (socia accomandante).

Con riferimento alla legittimità sostanziale della delibera di esclusione il tribunale riteneva che non sussistesse la condotta di storno di azienda contestata dai soci Parte_1 e CP_4

[...]

A tal proposito il primo giudice richiamava la deposizione del teste Parte_2 proprietario del punto vendita e dell'immobile presso il quale si svolgeva l'attività dell'azienda CP_1, il quale riferiva di essere a conoscenza del fatto che, già da tempo, i due soci Pt_1 e CP_2 si trovavano in una costante situazione di conflitto, che vista tale situazione aveva già da tempo intenzione di non rinnovare loro il contratto, avendo tuttavia dovuto attendere la scadenza dello stesso. Per tale ragione, riferiva il teste, aveva già preso contatti con una terza parte interessata, decidendo poi di non concludere l'affare. A questo punto, il teste ha riferito di essere stato avvicinato da Parte_1 il quale gli aveva chiesto che l'azienda fosse affittata esclusivamente a lui, lasciando fuori Controparte_2.

A seguito di tale proposta, il teste riferiva di aver acquisito informazioni e di aver raggiunto la conclusione che la proposta di Parte_1 non era convincente.

All'esito di tale deposizione, ritenuta pienamente attendibile, il tribunale affermava che non sussisteva la giusta causa di esclusione del socio, risultando, anzi, evidente la “ *macroscopica malafede del socio Parte_1 che, approfittando della possibilità di contare sull'appoggio*

della terza socia, peraltro rimasta sempre sullo sfondo rispetto a ogni vicenda operativa della società, risulta aver così concretato una sostanziale ritorsione a fronte dell'infelice esito della rinnovazione del contratto di affitto” (p. 17).

Il tribunale rigettava la domanda risarcitoria proposta da CP_1 in quanto “*difetta radicalmente il nesso di causalità tra la condotta ascritta e il danno lamentato, ciò che, da solo, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda*” in quanto era emerso dalla deposizione del teste Pt_2 che la società non avrebbe mai avuto nuovamente in gestione l'azienda e ciò in ragione dell'accesa conflittualità fra i soci che aveva determinato il proprietario dell'azienda a non rinnovare il contratto di affitto alla CP_1.

Veniva altresì respinta dal tribunale la domanda di risarcimento del danno morale formulata dal Pt_1 e accertato il suo obbligo alla restituzione, in favore della società della somma di euro 16.149,67 in quanto indebitamente prelevata dalle casse sociali.

Proponeva appello avverso la predetta sentenza Parte_1 affidato a due motivi: con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del tribunale in relazione agli effetti conseguenti alla rinuncia alla domanda di arbitrato e con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande di parte attrice, volte ad accertare la violazione del divieto di non concorrenza da parte del CP_2 e la conseguente condanna di quest'ultimo a risarcire i danni arrecati alla società e all'altro socio accomandatario.

Si costituiva in giudizio Controparte_2 il quale contestava le deduzioni di controparte e chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

In particolare, l'appellato ribadiva la correttezza della statuizione del tribunale in relazione all'intervenuto scioglimento della società e affermava che tale decisione era superata dagli

eventi, in quanto il Pt_1 aveva già provveduto a sciogliere e mettere in liquidazione la società, nominando peraltro sé stesso quale liquidatore.

Con riferimento al primo motivo d'appello il CP_2 precisava che il termine decadenziale era stato utilmente interrotto con la domanda di arbitrato che era stata notificata alle controparti mentre con riguardo al secondo motivo di appello ribadiva la correttezza della statuizione del tribunale che aveva accertato la macroscopica mala fede del socio, *“non apparendo conforme a diritto che il socio amministratore che per primo si renda autore di una determinata condotta, contesti la medesima azione (se non proprio reazione) all'altro socio amministratore, provocandone così l'esclusione grazie all'appoggio della propria moglie, unica altra socia”* (capo 10.12, pag. 17 sentenza).

La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 12.03.2026 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.

1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal CP_2 avente ad oggetto l'annullamento della delibera relativa alla sua esclusione dalla Società.

Sostiene l'appellante che il convenuto/appellato dopo aver tempestivamente opposto la delibera di esclusione proponendo la domanda di arbitrato aveva espressamente rinunciato a tale domanda, con la quale aveva impedito la decadenza del termine, provocando l'estinzione del relativo procedimento.

Ne conseguirebbe, in *thesi* dell'appellante, che per effetto dell'estinzione del giudizio arbitrale sarebbe venuto meno l'effetto impeditivo della decadenza, conseguente alla proposizione della domanda.

Infatti, a seguito della rinuncia alla domanda (*rectius*, alla nomina dell'arbitro) si era verificata l'estinzione del giudizio con conseguente travolgimento degli effetti, sia sostanziali che processuali della domanda ai sensi dell'art. 310 c.p.c. , tra questi anche quello impeditivo della decadenza.

2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha rigettato le domande di parte attrice, volte ad accertare la violazione del divieto di non concorrenza - e più in generale le gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto sociale - da parte del CP_2 e la conseguente condanna di quest'ultimo a risarcire i danni arrecati alla Società e all'altro socio accomandatario.

Il Tribunale ha ritenuto che "... la condotta di storno di azienda contestata dai soci [...] Pt_1 e CP_4 non sussista", ritenendo "....dirimente la prova orale assunta all'udienza del 23.6.2023, mediante audizione di Parte_2 proprietario del punto vendita e del locale del cui affitto si tratta" (pag. 14 Sent.) e non ha considerato che il CP_2 ha violato gli articoli 2286 e 2301 cod. civ. esercitando in proprio (ed evidentemente senza il consenso degli altri soci) la medesima attività fino ad allora esercitata dalla società, appropriandosi anche dei suoi beni.

6. Con il **primo motivo** di appello parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che la delibera di esclusione del socio è stata tempestivamente opposta dal CP_2 entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 2287 c.c. e che tale termine è stato utilmente interrotto dalla proposizione della domanda arbitrale.

Rileva l'appellante che non è contestato che il CP_2 avesse tempestivamente opposto la delibera di esclusione; tuttavia, dopo aver proposto l'opposizione, egli aveva rinunciato alla domanda arbitrale, con la quale aveva impedito la decadenza del termine previsto dalla legge, provocando l'estinzione del relativo procedimento. Conseguentemente, ritiene l'appellante che per effetto dell'estinzione del giudizio arbitrale non si sarebbe verificato l'effetto impeditivo della decadenza, che era conseguito alla proposizione della domanda.

La doglianza non è fondata.

Ebbene, risulta per *tabulas* che il CP_2 aveva contestato la delibera di esclusione, ricevuta in data 04.11.2020 (doc. 13) con la notifica in pari data (doc. 14) della domanda di arbitrato con la quale si opponeva alla predetta delibera, ricorrendo alla procedura arbitrale, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 dello statuto sociale, il quale disponeva che “qualunque controversia dovesse insorgere nel corso del presente contratto tra i soci o tra essi e la società sarà risolta da un arbitro amichevole compositore che giudicherà senza formalità di procedura” (art. 12 doc. 2).

Pertanto, l'opposizione alla delibera era stata proposta tempestivamente.

Giova rilevare che parte appellante aveva notificato il 30.11.2020 – prima della notifica della domanda di arbitrato- al Bovolenta atto di citazione con il quale chiedeva quanto segue:

“accertato che Controparte_2 socio accomandatario di Controparte_2 [...] e c. ha violato il divieto di non concorrenza previsto per i soci accomandatari , con le modalità indicate nel corpo dell'atto, condannarsi lo stesso al risarcimento in favore della CP_1 di Controparte_2 C. dei danni tutti da questa patiti che si quantificano in complessivi € 160.884,00 , nonché al risarcimento dei danni morali subiti dall'altro socio

accomandatario **Parte_1** che si quantificano in € 20.000,00, con interessi e rivalutazione monetaria dall'1.10.2019 al saldo effettivo" (doc. 19).

Con successiva memoria depositata nel giudizio arbitrale (doc. 16) il **CP_2** rinunciava alla richiesta di nomina dell'arbitro, *"vista la causa già instaurata davanti l'autorità ordinaria da controparte"*, aderendo per ragioni di mera economia processuale, alle indicazioni degli opposenti di ritenere competente a decidere il giudizio il giudice ordinario.

Seguiva decreto di estinzione del procedimento di nomina dell'arbitro reso dal tribunale di Rovigo in data 30.12.2020 (doc. 17).

Sostiene l'appellante che per effetto dell'estinzione del giudizio sarebbe venuto meno l'effetto impeditivo della decadenza che era conseguito alla domanda di arbitrato.

La doglianza non coglie nel segno in quanto il termine di decadenza è stato efficacemente interrotto per effetto della domanda arbitrale e la circostanza che il giudizio arbitrale si sia successivamente estinto non fa venir meno l'effetto impeditivo della decadenza che si è definitivamente consolidato per effetto della proposizione della domanda di arbitrato e ciò in quanto tutte le domande, eccezioni e difese svolte in sede arbitrale sono state avanzate dal **CP_2** dinanzi al tribunale di Rovigo, nell'ambito del giudizio introdotto da **CP_1** e dal **Pt_1**, prima della notifica della domanda di arbitrato.

Ne consegue che la rinuncia alla nomina dell'arbitro non ha determinato la rinuncia alla opposizione alla delibera di esclusione, che, infatti, è stata espressamente proposta nel giudizio ordinario, avendo in quella sede il convenuto/appellato chiesto di: *"accertare la ricorrenza, nel caso di specie, della condotta abusiva del sig. **Parte_1**, socio della [...]*

CP_1 **Controparte_2** *espressa nella comunicazione di esclusione, peraltro assunta senza assemblea o riunione dei soci e avviata quando da tempo si erano già*

verificate plurime cause di scioglimento, nonché pochi giorni prima del decorso del termine di durata della società, e, conseguentemente, dichiarare la stessa delibera affetta da illegittimità, inammissibilità, nullità, inesistenza o, in subordine, da inefficacia o, comunque, considerarla quale tamquam non esset” (vedasi comparsa di costituzione e risposta).

Ne consegue la non pertinenza della giurisprudenza evocata da parte appellante che inerisce al tema del rapporto tra estinzione del processo ex art.310 cpc e decadenza, dovendosi rimarcare la peculiarità della fattispecie in esame, caratterizzata dalla circostanza che alla rinuncia alla nomina dell'arbitro e al conseguente effetto estintivo di quel giudizio faceva seguito la riproposizione da parte del socio escluso nel giudizio ordinario di tutte le difese e le argomentazioni volte a contrastare la delibera di esclusione che già erano state spese nel giudizio arbitrale, con la conseguenza che non può che ritenersi definitivamente consolidato l'effetto impeditivo della decadenza già espresso con l'opposizione alla delibera di esclusione tempestivamente proposta con l'introduzione del giudizio arbitrale.

2. Con il **secondo motivo** di appello parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande volte ad accertare la violazione del divieto di non concorrenza - e più in generale le gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto sociale - da parte del CP_2 e la conseguente condanna di quest'ultimo a risarcire i danni arrecati alla società e all'altro socio accomandatario.

Sostiene parte appellante che il CP_2 ha incontestabilmente violato gli articoli 2286 e 2301 cod. civ. esercitando in proprio la medesima attività fino ad allora esercitata dalla società, appropriandosi anche dei suoi beni e cagionando danni che vengono quantificati in euro 160.000 e in ulteriori euro 20.000 in favore del socio Pt_1 a titolo di danno morale patito dal socio in dipendenza della configurabilità del reato di truffa.

Il motivo di appello non è fondato.

Orbene, risulta per *tabulas* che in data 18.03.2019 Parte_2 comunicava alla CP_1

[...] disdetta dal contratto di affitto d'azienda a far data dal 30.09.2019, invitando la società a lasciare liberi i locali entro tale data (doc. 8 attore); a quel punto, i soci riconsegnano le chiavi dell'immobile allo Pt_2

Vi è divergenza in ordine a chi materialmente ha effettuato la consegna delle chiavi dell'immobile: secondo parte appellante sarebbe stato il CP_2 che vi avrebbe provveduto senza preavviso, secondo l'appellato ciò sarebbe avvenuto ad opera di entrambi i soci accomandatari; ma la questione, a ben vedere, è di scarso rilievo, trattandosi di atto dovuto in conseguenza della disdetta espressa dal titolare dell'azienda, senza che nessuna contestazione sia stata formulata dai soci.

Successivamente, con contratto di data 03.10.2019 e con decorrenza 01.10.2019 veniva stipulato tra lo Pt_2 e il CP_2 contratto di affitto d'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita al dettaglio di prodotti ittici sotto l'insegna "La Pescheria Ravvenate" (doc. 10 attore).

Sostiene parte appellante che tale condotta integrerebbe violazione del divieto di non concorrenza ai sensi degli artt. 2286 e 2301 c.c., svolgendo il Bovolenta la medesima attività già condotta in qualità di socio della CP_1, per di più appropriandosi dei beni strumentali già di proprietà della predetta società.

La doglianza non è fondata e ciò in quanto il divieto di concorrenza presuppone che il socio ponga in essere un'attività concorrente con quella della società; tuttavia, nella fattispecie non vi era alcuna attività sociale attiva in quanto l'azienda era stata consegnata al proprietario e i soci per comune volontà avevano deciso di non continuare l'attività sociale.

Infatti, il **CP_2** (doc. 8) a seguito della disdetta del contratto d'azienda invitava entrambi gli altri soci, accomandatario e accomandante della società, a fissare congiuntamente un appuntamento presso il notaio al fine di sottoscrivere lo scioglimento anticipato - la scadenza naturale, fissata come da contratto sociale era al 31.12.2020- e la messa in liquidazione della società.

Da parte loro il **Pt_1** e la sig. **Per_2** (socio accomandante) comunicavano in data 28.10.2020 al **CP_2** l'esclusione da socio della **CP_1** addebitandogli di aver posto in essere una serie di manovre volte a privare la società della propria sede e di tutta la clientela.

Non vi è pertanto dubbio che la società dal 30.09.2019 era priva di azienda e non esercitava più alcuna attività e che pertanto si era verificato lo scioglimento della stessa ai sensi dell'art. 2272 n. 2 e n. 3 c.c.

Ciò peraltro è plasticamente dimostrato dalla circostanza che la società si trova in stato di scioglimento e liquidazione, come documentato dall'appellato (doc. 5 e che liquidatore è stato nominato il **Pt_1**; ragione per cui è senz'altro venuta meno la possibilità di conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2272 n. 2 c.c.).

Infatti, l'azienda era stata riconsegnata in data 30.09.2019 senza che nessuna contestazione da parte dei soci fosse stata espressa rispetto alla disdetta intimata dal proprietario; il **CP_2** aveva invitato gli altri soci a formalizzare lo scioglimento della società e questi avevano deliberato l'esclusione del convenuto/appellato, con ciò confermando in termini inequivocabili la volontà di tutti i soci di non proseguire con l'attività sociale; attività che, comunque, era destinata ad esaurirsi per scadenza del termine fissato nell'atto costitutivo – 31.12.2020- non essendo stata manifestata dai soci la volontà di proseguire nell'attività sociale.

Ne consegue che non può essere condivisa la deduzione svolta dall'appellante secondo cui il socio accomandatario avrebbe posto in essere *“una serie di manovre volte a privare la società non solo della propria società ma anche della clientela”* e ciò per l'assorbente considerazione che non può parlarsi di attività concorrente con quella di una società priva di azienda e che non esercita più alcuna attività.

Conclusivamente la sentenza appellata va sul punto confermata atteso che nessuno sviamento dell'azienda si è verificato ad opera dell'appellato e che *“nessun violento subentro nella conduzione del ramo d'azienda”* può essere addebitato all'appellato, il quale, legittimamente, una volta cessato il contratto d'affitto dell'azienda e allorquando la società era priva del godimento dell'azienda si è determinato ad intraprendere in autonomia una propria attività imprenditoriale.

3. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va respinta non risultando che controparte abbia agito con mala fede o colpa grave.

4. Le spese di causa seguono la soccombenza (sul punto vedasi da ultimo, Cass. sent. 26286/2025 secondo cui il rigetto, in sede di gravame, della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, inoltre v. Cass. sent. 22957/2012 sull'ammissibilità della domanda ex art. 96 c.p.c. anche in sede di precisazione delle conclusioni), e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media (fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per la quale è applicato il valore minimo in ragione dello svolgimento di sola attività di trattazione) e tenuto conto del valore della causa (euro 52.001 a euro 260.000) ed escluso il richiesto aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche art.4, comma 1 bis DM 55/2014 in quanto non funzionanti.

Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.

PQM

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio che liquida in euro 12.154,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2026

Il Consigliere estensore

Lucia Dall'Armellina

Il Presidente

Guido Santoro